

_____ sottoscritto/a _____

in attività di servizio presso/in quiescenza _____

con qualifica _____

CHIEDE CHE VENGA

RILASCIATA

CONVALIDATA

LA TESSERA DI RICONOSCIMENTO MODELLO AT/BT

A SÉ MEDESIMO

AL FAMILIARE: relazione di parentela _____

cognome e nome _____ nato/a il ____ / ____ / ____

a _____ prov. _____

residente in _____ via _____

(stato civile) _____ statura _____ capelli _____ occhi _____

segni particolari _____

- nato a _____ prov. _____ il ____ / ____ / ____

- nato a _____ prov. _____ il ____ / ____ / ____

- nato a _____ prov. _____ il ____ / ____ / ____

- Esiste provvedimento di separazione legale o consensuale SI NO

- Acconsente affinché la tessera sia resa valida per l'espatrio SI NO

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità:

- di non trovarsi, né lui né i propri familiari per i quali viene richiesto il rilascio/rinnovo del documento, in alcuna delle condizioni ostative al rilascio del passaporto o documento equipollente, di cui all'art. 3 lettere b, c, e, f, g, della legge 1185/67
- di essere a conoscenza delle disposizioni dettate dal D.P.R. n. 649 del 6/8/1974 "Disciplina dell'uso della carta di identità e degli altri documenti equipollenti al passaporto ai fini dell'espatrio"
- che i dati trascritti rispondono a verità e di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dalla normativa vigente per le dichiarazioni mendaci, di cui all'art. 26 della Legge n. 15 del 4.1.1968 e successive modifiche ed integrazioni
- che la fotografia allegata è la propria.

Trieste, ____ / ____ / _____ _____

(firma del richiedente)

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO

Tessera rilasciata mod. AT/BT n° _____ il ____ / ____ / ____

Annotazioni:

TESSERA DI RICONOSCIMENTO NOTE

1 - Tessera di Riconoscimento modello AT

La tessera di riconoscimento (mod. AT) viene rilasciata ai dipendenti civili e militari dello Stato in attività di servizio ed in quiescenza.

2 - Tessera di Riconoscimento modello BT

È rilasciato analogo documento personale di riconoscimento (mod. BT)

1. al coniuge del dipendente civile o militare in attività di servizio ed in quiescenza
2. ai figli minori degli anni 21 del dipendente civile o militare dello Stato in attività di servizio ed in quiescenza
3. ai figli maggiori degli anni 21 inabili a proficuo lavoro a carico del dipendente civile o militare dello Stato inattività di servizio ed in quiescenza.

Stato civile

In forza della L. 127/97 (Bassanini), uniformandosi alla procedura adottata dall'Anagrafe per il rilascio delle carte di identità, solo se l'interessato ne farà esplicita richiesta, verrà apposta, sulla tessera di riconoscimento la condizione di stato civile "coniugato o libero" (per stato libero si intende tutte le desuete definizioni di "vedovo/a, celibe, nubile, separato/a, divorziato/a")

Equipollenza

In base all'art. 35 comma 2 del D.P.R. del 28/12/2000 n. 445 "sono equipollenti alla carta di identità, il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le Tessere di Riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'Amministrazione dello Stato".

Validità

La Tessera di Riconoscimento è documento valido ai fini dell'identità personale del titolare, nonché per riscuotere titoli di spesa dello Stato e quelli di Banco Posta nei limiti di importo previsti dalla normativa vigente, è altresì documento valido per l'espatrio nei paesi consentiti: Austria, Belgio, Croazia, Francia, Germania, Grecia, Liechtenstein, Lussemburgo, Malta, Monaco, Olanda, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovenia, Spagna, Svizzera.

La Tessera di Riconoscimento è valida per 5 anni dal rilascio e può essere convalidata una sola volta per un eguale periodo di tempo.

In caso di smarrimento della Tessera di Riconoscimento il dipendente deve farne circostanziata denuncia all'Autorità di Pubblica Sicurezza ed all'Amministrazione di appartenenza; egli ha diritto ad ottenere un duplicato.

Normativa di riferimento

- D.P.R. del 28/12/2000 n. 445;
- Codice Penale;
- Legge n. 1185 del 21/11/1967, art. 3 (Norma sui passaporti - condizioni ostative al rilascio del passaporto):

Art. 3) Non possono ottenere il passaporto:

- a) omissis

- b) i genitori che, avendo prole minore, non ottengono l'autorizzazione del giudice tutelare; l'autorizzazione non è necessaria quando il richiedente abbia l'assenso dell'altro genitore legittimo da cui non sia legalmente separato e che dimori nel territorio della Repubblica;
- c) coloro contro i quali esista mandato o ordine di cattura o di arresto, ovvero nei cui confronti pendano procedimento penale per un reato per il quale la legge consenta l'emissione del mandato di cattura, salvo il nulla osta dell'autorità giudiziaria competente ed eccettuati i casi in cui vi sia impugnazione del solo imputato avverso sentenza di proscioglimento o di condanna ad una pena interamente espiata o condonata;
- d) omissis.....;
- e) coloro che siano sottoposti ad una misura di sicurezza detentiva ovvero una misura di prevenzione prevista dagli articoli 3 e seguenti della legge 27/12/1956, n. 1423;
- f) coloro che, trovandosi in Italia, siano obbligati al servizio militare di leva o risultino vincolati da speciali obblighi militari previsti dalle vigenti disposizioni legislative, quando il Ministro della difesa o l'autorità da lui delegata non assenta al rilascio del passaporto;
- g) coloro che, essendo residenti all'estero e richiedendo il passaporto dopo il 1° gennaio dell'anno in cui compiano il 20° anno d'età, non abbiano regolarizzato la loro posizione in rapporto all'obbligo del servizio militare.

Rilascio della tessera o convalida

Per il rilascio della Tessera di riconoscimento occorre consegnare all'Unità di Staff pensioni:

1. Il modulo di richiesta (AT o BT) debitamente compilato (scaricabile dal sito intranet/Modulistica/Tessere di riconoscimento) ed una foto formato tessera recente, a colori o in bianco e nero su sfondo chiaro, della persona per la quale si richiede la Tessera di Riconoscimento;
2. analogo modulo di richiesta andrà compilato, alla scadenza dei 5 anni dalla data di rilascio, per la convalida del documento (in questo caso, non sarà necessario allegare la foto).